



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Reg. Verb. n. 21 del 31/01/2019

	Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile	Servizio Edilizia Privata
OGGETTO:	DISCIPLINA DELLE DISTANZE DALLE STRADE PER L'EDIFICAZIONE - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, N 3889 DEL 27 GIUGNO 2017 - APPLICABILITÀ DEL REGIME DELLE DISTANZE EX D.LGS 285/1992 E D.P.R. 495/1992 - RICADUTE POSITIVE SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA FUORI DAI CENTRI ABITATI - ADESIONE ALL'ORIENTAMENTO ESPRESSO DALLA PRONUNCIA DEL SUPREMO CONSENSO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.	

L'anno **duemiladiciannove** addì **trentuno** del mese di **Gennaio** alle ore **11.50** in Sanremo, nella sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo:	Carica:	Presenza:
BIANCHERI Alberto	Sindaco	SI
PIRERI Caterina	Vice Sindaco	SI
MENOZZI Mauro	Assessore	SI
BIALE Barbara	Assessore	AG
NOCITA Eugenio	Assessore	SI
CAGNACCI Paola	Assessore	AG
SARLO Marco	Assessore	AG
TRUCCO Giorgio	Assessore	SI

SI Presente NO Assente AG Assente Giustificato

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il **Segretario Generale** del Comune **Dott. LA MENDOLA Tommaso**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **BIANCHERI Alberto** assume la presidenza.

Il Presidente, dopo l'illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della seguente proposta di deliberazione n. 36 del 30.01.2019, sulla quale:

- a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – Servizio Edilizia Privata, ing. Giambattista Maria Miceli, in data 31 gennaio 2019, che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”;
- b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso, mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 31 gennaio 2019, che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II. POICHÉ COME COMUNICATO DAL DIRIGENTE COMPETENTE LA PRATICA COMPORTA E/O COMPORTERÀ RIFLESSI INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PATRIMONIALE IN QUANTO L’ATTENUAZIONE DEL VINCOLO PERMETTERÀ L’ESECUZIONE DI UN MAGGIORE NUMERO DI INTERVENTI EDILIZI CON CONSEGUENZE SUGLI ONERI CONCESSI”.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- da tempo la disciplina sulle distanze dalle strade applicata dagli Uffici è contenuta:
 - per le edificazioni dentro al perimetro del centro abitato, nel P.R.G. e nel D.M. 1444 del 2 aprile 1968, cui lo strumento urbanistico generale rinvia;
 - per le edificazioni fuori del centro abitato, nel D.M. 1404 del 1° aprile 1968, che, nel prescrivere la distanza minima per le strade di interesse locale, fissa la fascia di rispetto di mt. 20,00;
- non si è data applicazione - anche alla luce delle indicazioni *medio tempore* pervenute da parte della Regione Liguria - alla normativa recata in materia dal Codice della Strada, ex D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e dal Regolamento d’Esecuzione ex D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495, in quanto le norme relative alle fasce di rispetto (artt. 16, 17 e 18 Codice della Strada e i correlati artt. 26 e 28 del Regolamento d’esecuzione) sono state ritenute di fatto mai entrate in vigore per mancata emanazione delle disposizioni tecniche ministeriali sulla classificazione delle strade;
- più precisamente, ai sensi dell’art. 234, co. 5, D.Lgs. 285/’92, gli artt. 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall’art. 4 e alla classificazione delle strade prevista dagli artt. 2 e 13, co. 4, stesso decreto legislativo;

- la mancata adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 13, co. 4, precitato, propedeutico alla classificazione delle strade da parte dei Comuni, ha comportato la perdurante applicazione delle previgenti norme in materia per espressa disposizione di legge;
- la normativa previgente di cui al precedente alinea è rappresentata dal D.M. 1404 del 1° aprile 1968, recante norme sulle “*Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all’art. 19 della legge 6 agosto 1967, n°765*”;

RAMMENTATO, per i casi di edificazione nei centri abitati, che:

- l’art. 28 del Regolamento adottato con D.P.R. n°495/’92 per le strade di interesse locale fissa distanze minime applicabili solo in assenza di strumento urbanistico vigente;
- il P.R.G. vigente prevede generalmente le distanze minime stabilite dall’art 9 del D.M. 1444 del 2 aprile 1968 in premessa richiamate;

CONSIDERATO che, con propria mail in data 10 febbraio 2017 richiamata nella nota prot. int. n° 8661 del 30.1.2019 - stante la perdurante mancata adozione del decreto ministeriale sui criteri di classificazione - gli Uffici avevano di recente riproposto al Servizio “Affari Giuridici del Territorio” della Regione Liguria la necessità di rendere applicabili - in caso di costruzione fuori del centro abitato - le norme sulle distanze di cui al Nuovo Codice della Strada e al relativo Regolamento di Attuazione, atteso che:

- diversi comuni avevano provveduto a dotarsi di un regolamento (es. Comune di Bologna) per la classificazione delle strade funzionale alle loro attività (viabilità, manutenzione, pianificazione, ecc.), in applicazione dell’art. 2 del Nuovo Codice della Strada, malgrado la mancata adozione del Decreto Ministeriale prevista entro due anni dall’entrata in vigore dello stesso Codice dal comma 4 dell’art. 13 del D.Lgs. 285/1992;
- nel corso del tempo necessariamente si era dato spazio ad una classificazione di fatto, magari richiamata in atti formali emessi dagli uffici viabilità o contenuti in ordinanze di traffico (si pensi a una strada indicata come “mulattiera extraurbana” da un’ordinanza, e comunque sempre di classe “F”);
- l’applicabilità del regime delle distanze ex D.Lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992 renderebbe meno restrittiva l’edificazione in quelle Zone collocate al di fuori del centro abitato, nelle quali – in forza della disciplina codicistica stradale - sarebbe sufficiente ad esempio il rispetto della distanza di 10 metri piuttosto che di quella meno favorevole dei 20 metri di cui al D.M. 1404 del 1968;

DATO ATTO che, con successiva mail del 24 febbraio 2017, di cui alla precitata nota prot. n° 8661 del 30.1.2019, il competente Servizio regionale confermava la perdurante inoperatività della disciplina introdotta dal Codice della Strada per mancata emanazione del più volte richiamato decreto ministeriale, con conseguente applicazione fuori dai centri abitati delle distanze

previste dal D.M. 1404/1968, come avallato dallo stesso TAR Liguria, n. 281/2012;

RILEVATO tuttavia che *medio tempore* è intervenuta la sentenza della Sez. VI del Consiglio di Stato, la n° 3889 del 27 giugno 2017, la quale ha ritenuto superata la norma transitoria dell'art. 234 del Codice della Strada per la successiva evoluzione normativa, che ha interessato le strade prescindendo da un loro decreto ministeriale di classificazione generale;

EVIDENZIATO che, con mail del 10 gennaio 2019 il competente Servizio regionale, in riscontro a mail in data 26 ottobre 2018 da parte del Servizio Supporto Giuridico Amministrativo del Settore Territorio - corrispondenza agli atti dell'Ufficio richiamata nella predetta nota prot. int. n° 8661 del 30.1.2019, di segnalazione della precitata pronuncia del Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa, prendeva atto:

- delle interessanti e diverse indicazioni del Consiglio di Stato in merito alla dibattuta questione;
- dell'eventuale autonoma scelta di adesione a detto ultimo orientamento da parte delle amministrazioni comunali;
- della facoltà di queste ultime di aderirvi senza l'assenso preventivo regionale, laddove, nell'esercizio delle proprie competenze amministrative, ritenessero di conformarsi allo stesso, considerando non più attuali le indicazioni contenute nel regolamento regionale n. 2 del 25 luglio 2017 (Determinazione nei PUC delle dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti e parametri per la fissazione di limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici, di distanza tra costruzioni e dalle strade, in attuazione dell'art. 34, commi 3, 4 e 6 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36) o in altre comunicazioni rese nel tempo a titolo meramente collaborativo;

VISTA la classificazione delle strade adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 155 del 3 giugno 1967 e approvata con provvedimento della Giunta Provinciale Amministrativa n° 1778 dell'8 agosto 1967;

RITENUTO pertanto - attese anche le ricadute economiche positive derivanti dall'attività edilizia fuori dal centro abitato - di recepire l'indirizzo formulato dal Consiglio Di Stato, Sez. VI, n° 3889 del 27 giugno 2017, con conseguente possibilità di:

1. ricorso alla classificazione delle strade comunali utilizzata dagli Uffici tecnici dell'Amministrazione Comunale;
2. applicazione delle norme sulle fasce di rispetto fuori dal centro abitato introdotte dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 285/1992 e segnatamente dall'art. 26 del D.P.R. 495/1992;

PRECISATO che da una ricognizione delle disposizioni sopra richiamate si evince che:

- per le zone poste fuori del centro abitato, ai sensi dell'art. 26, co. 2, D.P.R. 495/1992 - ma evidentemente non edificabili o trasformabili nel senso

previsto dal successivo co. 2bis - le distanze previste (per i casi di costruzione, ricostruzione, ampliamento, muri di cinta) sono pari a:

- 1) 30 mt. per le strade di tipo C (extraurbane secondarie);
- 2) 20 mt. per le strade di tipo F, ad eccezione delle strade vicinali;
- 3) 10 mt. per le strade vicinali di tipo F;

- per le zone poste fuori del centro abitato ma previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale mediante singolo permesso di costruire o SUA già esecutivo le distanze stabilite (per i casi di nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, ampliamenti fronteggianti le strade) dall'art. 26, co. 2-bis e 2-ter sono:

- 1) 10 mt. per le strade di tipo C (extraurbane secondarie);
- 2) nessuna per le strade di tipo F, con conseguente applicazione delle distanze previste dallo strumento urbanistico generale;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n° 267 del 2000;

D E L I B E R A

1) di recepire l'indirizzo formulato dal Consiglio Di Stato, Sez. VI, n° 3889 del 27 giugno 2017 sul superamento della norma transitoria dell'art. 234 del Codice della Strada per la successiva evoluzione normativa che ha interessato le strade e prescinde dal decreto ministeriale di classificazione generale previsto dall'art. 13, co. 4, stesso Codice;

2) di dare mandato agli Uffici competenti, per le motivazioni esplicitate in parte narrativa, di: a) ricorrere alla classificazione delle strade comunali utilizzata dagli Uffici tecnici dell'Amministrazione Comunale; b) applicare le norme sulle fasce di rispetto fuori dal centro abitato introdotte dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 285/1992, segnatamente dall'art. 26 del D.P.R. 495/1992;

3) di dare atto che, alla luce della normativa richiamata al punto 2):

- per le zone poste fuori del centro abitato, ai sensi dell'art. 26, co. 2, D.P.R. 495/1992 - ma evidentemente non edificabili o trasformabili nel senso previsto dal successivo co. 2bis - le distanze previste (per i casi di costruzione, ricostruzione, ampliamento, muri di cinta) sono pari a:

- 1) 30 mt. per le strade di tipo C (extraurbane secondarie);
- 2) 20 mt. per le strade di tipo F, ad eccezione delle strade vicinali;
- 3) 10 mt. per le strade vicinali di tipo F;

- per le zone poste fuori del centro abitato, ma previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale mediante singolo permesso di costruire o SUA già esecutivo, le distanze stabilite (per i casi

di nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, ampliamenti fronteggianti le strade) dall'art. 26, co. 2-bis e 2-ter sono:

- 1) 10 mt. per le strade di tipo C (extraurbane secondarie);
 - 2) nessuna per le strade di tipo F, con conseguente applicazione delle distanze previste dallo strumento urbanistico generale;
- 4) di dare atto che l'istruttoria del presente atto è stata curata dal Dott. Armando Genovese, responsabile del Servizio Supporto Giuridico - Amministrativo del Settore, e l'Ing. Giambattista Miceli, Dirigente del Settore Territorio, attesta, in merito alla presente deliberazione, la regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione comporta oneri riflessi indiretti in quanto a regime l'attenuazione del vincolo di distanza permetterà il sensibile incremento di interventi edilizi assentibili;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante la necessità di dar corso alle istanze ad oggi pendenti e che pongono problemi di applicazione della disciplina sulle distanze dalle strade fuori dal centro abitato.

La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione palese unanime.

La Giunta Comunale, con votazione palese unanime, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, stante la necessità di dar corso alle istanze ad oggi pendenti e che pongono problemi di applicazione della disciplina sulle distanze dalle strade fuori dal centro abitato.

Il Presidente, alle ore 12.00, dichiara conclusa la seduta.

IL PRESIDENTE
(Alberto BIANCHERI)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Tommaso LA MENDOLA)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019** / **36**

Ufficio Proponente: **Edilizia Privata**

Oggetto: **DISCIPLINA DELLE DISTANZE DALLE STRADE PER L'EDIFICAZIONE - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, N 3889 DEL 27 GIUGNO 2017 - APPLICABILITÀ DEL REGIME DELLE DISTANZE EX D.LGS 285/1992 E D.P.R. 495/1992 - RICADUTE POSITIVE SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA FUORI DAI CENTRI ABITATI - ADESIONE ALL'ORIENTAMENTO ESPRESSO DALLA PRONUNCIA DEL SUPREMO CONSENSO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Edilizia Privata)

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Data 31/01/2019

Il Responsabile di Settore

Giambattista Maria Miceli

Parere Contabile

Edilizia Privata

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II. POICHE' COME COMUNICATO DAL DIRIGENTE COMPETENTE LA PRATICA COMPORTA E/O COMPORTERA' RIFLESSI INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PATRIMONIALE IN QUANTO L'ATTENUAZIONE DEL VINCOLO PERMETTERA' L'ESECUZIONE DI UN MAGGIOR NUMERO DI INTERVENTI EDILIZI CON CONSEGUENZE SUGLI ONERI CONCESSI.

Data 31/01/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BIANCHERI ALBERTO;1;134309915164251664884818435425134132913
Tommaso La Mendola;2;11225193

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione n. **21** del **31/01/2019** è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sanremo per 15 giorni consecutivi dal 06/02/2019 al 21/02/2019 ed è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge il 31/01/2019.

Il Segretario Generale
Dott. LA MENDOLA Tommaso

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Tommaso La Mendola;1;11225193